

COMUNE DI MELLE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 030

OGGETTO: Approvazione convenzione tra i Comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Melle e Valmala per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

		SI	NO
1) FINA GIOVANNI	Sindaco	X	
2) PONZA EMANUELE	Consigliere	X	
3) BOSCHERO DANIELE	Consigliere	X	
4) BALLATORE GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
5) GARINO FLAVIO	Consigliere	X	
6) BARRA MONICA	Consigliere	X	
7) MARTINENGO VALTER	Consigliere		X
8) DEPETRIS SIMONA	Consigliere	X	
9) FINA MASSIMO	Consigliere		X
10) SARALE GABRIELE, FRANCESCO	Consigliere	X	
11) ISOARDI TERESIO	Consigliere	X	

Sono assenti giustificati i Signori Consiglieri: Martinengo Valter.

Assiste la Dott.ssa Manfredi Maria Grazia, Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- i Comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Melle, Valmala hanno concordato l'esercizio in forma associata della segreteria comunale;
- tale iniziativa si pone in un contesto peculiare: l'esistenza di intesa per l'esercizio di "ufficio comune" a fini istruttori tra i Comuni di Melle e Valmala, in essere dalla fine dell'anno 2014; la contiguità o vicinanza territoriale; gli obblighi di associazionismo per i Comuni di minore dimensione demografica, in relazione ai quali occorre perseguire sempre di più scelte fatte secondo logica territoriale e di prossimità; la collaborazione già esistente fra gli enti in questione;
- la segreteria del Comune di Busca è attualmente coperta da titolare, mentre le segreterie dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Melle, Valmala sono attualmente vacanti;
- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precisata delibera n. 150 del 1999;
- con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;
- l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata recentemente soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122 è stato stabilito che" al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

Dato atto del testo della convenzione per l'ufficio di segreteria, nonché preso atto dell'ipotesi di riparto della spesa, evidenziando che gli emolumenti accessori (retribuzione di risultato, maggiorazione retribuzione di posizione) faranno carico direttamente ai singoli enti;

Ritenuto che si tratti di un'idonea convenzione, che risulta conforme alle esigenze di questo Comune, e che consentirà una efficiente, equa e razionale condivisione delle prestazioni professionali, sia in termini di presenza in servizio che di ripartizione delle spese fra i diversi enti, avuto riguardo anche alla spesa pregressa;

Dato atto che i comuni sottoscrittori della nuova convenzione di segreteria intendono procedere alla copertura della sede di segreteria, individuando in proposito segretario titolare della segreteria l'attuale unico segretario comunale titolare di sede di segreteria, tra i comuni sottoscrittori;

Prima di procedere alla votazione interviene il consigliere Isoardi Teresio il quale chiede al Segretario comunale delucidazioni in merito al contenuto dell'art. 8 – oneri finanziari e ripartizione delle spese ed in merito all'art. 7 inerente al trattamento economico. Interviene successivamente il consigliere Fina Massimo in merito all'entità della spesa derivante dalla convenzione. In proposito replica il Sindaco il quale afferma che con la costituenda convenzione si registra una riduzione della spesa.

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

Con votazione resa nelle forme di legge, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti n. 10
Votanti n. 10
Astenuiti n. ==
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. ==

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per l'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Melle, Valmala, che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere al Comune capo convenzione e all'ex Agenzia autonoma per i Segretari, Piemonte, la presente deliberazione per gli adempimenti conseguenti, necessari per il perfezionamento della presente convenzione.
3. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione nel testo approvato con il presente atto, dando atto che il Sindaco del Comune capo convenzione provvederà agli adempimenti occorrenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione alla necessità di concludere l'iter quanto prima, per assicurare la copertura delle sedi vacanti, nonché la stabilizzazione dell'assetto organizzativo Visto l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa nelle forme di legge, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. ==

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

FINA p.a. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

MANFREDI Dott.ssa Maria Grazia

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Flesia Caporgno Dott. Paolo
